



COMUNE di CAMPI BISENZIO  
CITTA' METROPOLITANA di FIRENZE

## REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E L'USO DEGLI ORTI URBANI

APPROVATO con DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE n. 291 del 23.12.2019

## INDICE

- Articolo 1: Definizioni
- Articolo 2: Finalità e caratteristiche degli orti urbani
- Articolo 3: Proprietà del terreno e delle strutture e durata della concessione
- Articolo 4: Durata della concessione
- Articolo 5: Affidamento degli orti
- Articolo 6: Criteri per la determinazione della graduatoria
- Articolo 7: Affidatario dell'orto
- Articolo 8: Orti da destinare ad associazioni
- Articolo 9: Assicurazione
- Articolo 10: Principi di solidarietà
- Articolo 11: Diritto dei familiari
- Articolo 12: Rinuncia dei singoli ortisti
- Articolo 13: Assemblea degli ortisti
- Articolo 14: Comitato di Gestione orti
- Articolo 15: Attività del Comitato di Gestione orti
- Articolo 16: Coltivazioni e divieti
- Articolo 17: Uso dei beni in concessione
- Articolo 18: Obblighi del Concessionario
- Articolo 19: Gestione dei rifiuti
- Articolo 20: Uso dell'acqua
- Articolo 21: Orario di accesso
- Articolo 22: Quota di gestione
- Articolo 23: Attrezzature
- Articolo 24: Aree riservate
- Articolo 25: Parcheggi
- Articolo 26: Accesso agli animali domestici o da compagnia
- Articolo 27: Acquisti collettivi
- Articolo 28: Manutenzione
- Articolo 29: Disposizioni integrative
- Articolo 30: Controversie
- Articolo 31: Dimissioni del Comitato di Gestione Orti
- Articolo 32: Sottoscrizione del Regolamento
- Articolo 33: Divieti
- Articolo 34: Revoca della concessione
- Articolo 35: Recesso
- Articolo 36: Entrata in vigore

## Articolo 1 - Definizioni

1.1 Ai fini del presente Regolamento si definiscono:

- a) **Complesso di orti:** struttura di proprietà pubblica (o di proprietà privata ceduta in uso al Comune) che raggruppa l'insieme degli orti ed è gestita da un'Associazione, Fondazione o altra Istituzione di carattere pubblico o privato che non persegue scopo di lucro, in modo unitario secondo le modalità stabilite dal Disciplinare di Concessione.
- b) **Orti urbani:** appezzamenti di terreno, la cui superficie è di circa mq 60, situati entro un "Complesso di orti", da cui l'assegnatario ottiene una produzione di fiori, frutti e ortaggi per sé e per la propria famiglia.
- c) **Orti/giardini condivisi (community garden):** appezzamenti di terreno situati nel territorio comunale destinati alla coltivazione collettiva, da cui discende la produzione di fiori, frutta e ortaggi. Prevale in essi la dimensione collettiva e partecipata. Considerata la dimensione collettiva, il giardino condiviso è già di per sé un "Complesso di orti".
- d) **Orti didattici:** appezzamenti di terreno, situati nel territorio comunale, che assolvono essenzialmente allo scopo di avvicinare i giovani alla conoscenza e al piacere del coltivare la terra. In tali spazi i ragazzi sono guidati nello svolgimento delle attività teoriche e pratiche sul terreno. Gli orti didattici possono essere parte di un "Complesso di orti" più ampio.
- e) **Orti terapeutici:** appezzamenti di terreno, situati nel territorio comunale, dedicati alle coltivazioni ortofrutticole per l'integrazione di persone o gruppi svantaggiati (es. immigrati, giovani disoccupati, persone anziane, disabili, etc.), in quanto promuovono e facilitano il loro inserimento nel tessuto sociale. Tali orti possono essere utili quale supporto in processi terapeutici di riabilitazione fisica e psichica, particolari disturbi e/o forme di disagio sociale. Gli orti terapeutici possono essere parte di un "Complesso di orti" più ampio.
- f) **Concessionario:** il soggetto cui l'Amministrazione Comunale affida in concessione gratuita il complesso di orti urbani.

## Articolo 2 - Finalità e caratteristiche degli orti urbani

2.1 I terreni destinati a uso di orti urbani, stante la loro principale e prevalente ubicazione, sono stati individuati e resi disponibili dall'Amministrazione Comunale per impegnare in via prevalente associazionismo e/o volontariato, anche in forma associata, ma anche i singoli cittadini di ambo i sessi, con il fine di evitare l'isolamento e di incentivare momenti di socializzazione e di incontro, promozione, informazione, didattica e svago, scambio intergenerazionale, recupero di conoscenze connesse alla ruralità, sensibilità ambientale e sani stili di vita, nonché di rivitalizzare e recuperare il tessuto urbano, sperimentando forme di gestione condivisa di un bene comune.

2.2 Le porzioni di terreno e/o parti di esse sono destinate alla coltivazione domestica di ortaggi, erbe aromatiche e profumate, fiori, specie arbustive e arboree, ma anche endemiche e per la conservazione del germoplasma, con incentivazione, ove possibile, di quelle specie autoctone tipiche dell'agricoltura domestica mediterranea e in particolare di quella toscana, nonché di alberi da frutto.

2.3 Gli orti urbani sono affidati in gestione alle persone di ambo i sessi, residenti nel Comune di Campi Bisenzio, con età non inferiore a 18 anni compiuti al momento della data di scadenza del bando pubblico di assegnazione.

2.4 Ogni singolo orto è destinato all'assegnatario e al suo nucleo familiare, secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento.

### **Articolo 3 - Proprietà del terreno e delle strutture**

3.1 La proprietà del terreno e delle strutture del Complesso di Orti è e rimane del Comune di Campi Bisenzio.

3.2 Il Comune può gestire direttamente l'intero Complesso di Orti attraverso le proprie strutture/uffici, oppure darlo in concessione d'uso gratuito ad un soggetto terzo, che ne garantisca la piena funzionalità, la conservazione del bene e la gestione, secondo le modalità stabilite nel presente regolamento.

### **Articolo 4 - Durata della concessione**

4.1 La durata della concessione è fissata in anni 6 (sei), a decorrere dalla data della stipula della concessione.

4.2 La concessione non è tacitamente rinnovabile né prorogabile; qualora il concessionario intenda richiederne il rinnovo dovrà far pervenire al Comune apposita richiesta scritta, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, il quale si riserva la facoltà di accoglierla o meno.

4.3 Al termine della concessione, in mancanza di rinnovo, nessuna indennità sarà dovuta al concessionario uscente.

4.4 Il Concessionario è tenuto alla restituzione dei beni, anche prima della data di scadenza di cui al punto 4.2, qualora cessi di servirsene in conformità alle finalità di cui al presente regolamento.

### **Articolo 5 - Affidamento degli orti**

5.1 L'affidamento degli orti avviene sulla base di una graduatoria che resta in vigore 5 (cinque) anni e che viene determinata con i criteri e le modalità di cui al successivo articolo 6.

5.2 Il Comitato di Gestione Orti, di cui al successivo art. 14, provvede ogni tre mesi al censimento dei lotti liberi e al loro successivo affidamento, seguendo l'ordine della graduatoria vigente.

5.3 In caso di esaurimento della graduatoria oppure alla sua naturale scadenza, sarà pubblicato un nuovo bando rivolto all'intera cittadinanza per l'assegnazione degli orti liberi.

5.4 Il Comune, ovvero il Concessionario, predispone e pubblica, anche sulla Banca della Terra, un avviso per la selezione dei cittadini interessati alla cura e coltivazione degli orti; l'avviso deve essere preliminarmente approvato dal Comune.

5.5 Gli interessati presentano istanza con le modalità e secondo la tempistica stabilita dall'avviso.

5.6 La valutazione delle istanze di assegnazione è effettuata da una Commissione appositamente nominata, composta da n°3 soggetti, di cui uno con funzioni di Presidente, che nel caso di procedure svolte dal soggetto Concessionario sarà composta da almeno un rappresentante dell'Amministrazione Comunale.

5.7 E' escluso dalle procedure di affidamento degli orti fino al 25% della superficie utile complessiva, che rimane nella disponibilità del Comune, che la destinerà per il 15% ad associazioni del territorio, con le modalità stabilite al successivo art.8 e per il restante 10% a persone in situazione di grave marginalità economica e sociale, su indicazione del Servizio Sociale Territoriale (oppure su indicazione della SdS) e dei Centri d'Ascolto Caritas, previa stipula di appositi protocolli d'intesa.

### **Articolo 6 - Criteri per la determinazione della graduatoria**

6.1 La graduatoria è redatta assegnando ad ogni istanza un punteggio determinato

attraverso i seguenti parametri:

<b>CRITERIO</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
<b>Età</b>	<b>45 punti</b> per cittadini con età compresa tra i 18 e i 40 anni <b>40 punti</b> per cittadini con età compresa tra i 41 e i 64 anni <b>30 punti</b> per cittadini con età maggiore di 65 anni
<b>Status occupazionale: disoccupati e/o esodati, di qualsiasi età anagrafica</b>	<b>20 punti</b>
<b>Status familiare</b>	<p><b>20 punti</b> in presenza di due o più figli nel nucleo familiare</p> <p>-----</p> <p><b>15 punti</b> in presenza di 1 figlio nel nucleo familiare</p> <p>-----</p> <p><b>10 punti</b> in caso di unico componente del nucleo familiare</p> <p>-----</p> <p><b>15 punti</b> in presenza di soggetti con invalidità riconosciuta nel nucleo familiare (ossia persone con disabilità e/o svantaggio ai sensi dell'art. 4 L. 381/91, comma 1)</p>

6.3 L'assegnazione degli orti ai richiedenti è effettuata secondo l'ordine della graduatoria delle domande e nel rispetto delle seguenti percentuali di distribuzione della superficie utile degli spazi orticoli:

<b>TIPOLOGIA AFFIDATARI</b>	<b>PERCENTUALE ORTI</b>
<b>Cittadini con età compresa tra i 18 e i 40 anni</b>	<b>30%</b>
<b>Cittadini con età compresa tra i 41 e i 64 anni</b>	<b>20%</b>
<b>Cittadini con età maggiore di 65 anni</b>	<b>25%</b>
<b>TOTALE</b>	<b>75%*</b>

\* Si fa rinvio a quanto stabilito nel precedente art. 5.7.

6.4 Nel caso in cui non risulti possibile assegnare gli spazi orticoli nel rispetto delle percentuali di cui sopra, per mancanza di richieste da parte di una o più delle categorie individuate, tali aree verranno affidate ai primi esclusi della graduatoria in vigore.

6.5 Costituisce titolo di preferenza, a parità di punteggio, il reddito ai fini ISEE più basso.

6.6 Può essere affidato un solo orto per nucleo familiare.

## **Articolo 7 - Affidatario dell'orto**

7.1 In caso di gestione del Complesso di Orti da parte di un soggetto Concessionario, al momento dell'assegnazione dell'orto e preliminarmente alla sua coltivazione, l'affidatario, denominato "ortista", deve diventare membro o socio del Concessionario, pena la revoca dell'assegnazione, con le modalità stabilite dal Concessionario stesso.

7.2 Agli ortisti viene consegnato dal Comitato di Gestione Orti un documento denominato "Carta dell'orto", in cui, oltre a tutte le informazioni, indicazioni e generalità

dell'ortista, è riportato il numero dell'orto affidato. Tale documento deve essere sempre esibito su richiesta dei membri del Comitato di Gestione Orti e da chi è preposto alla vigilanza nel Complesso di Orti.

7.3 L'orto non è di proprietà esclusiva del singolo ortista, né di alcun membro della famiglia del medesimo; non è cedibile sotto alcuna forma, è affidato a titolo provvisorio e in qualsiasi momento, su comprovata necessità di pubblico interesse, il titolo può essere revocato.

7.4 Qualora, a seguito di verifiche e di controlli da parte del Comitato di Gestione Orti, risultasse che l'ortista utilizza in maniera abusiva un altro terreno ricadente nel territorio toscano, come orto e/o altre attività riconducibili a queste, il Comitato di Gestione Orti provvede a comunicarlo al Comune oppure al Concessionario, i quali disporranno la revoca dell'assegnazione.

7.5 Gli orti affidati devono essere coltivati direttamente dagli ortisti assegnatari, eventualmente insieme al coniuge/convivente, in affidamento congiunto; in questo caso anche il coniuge/convivente deve essere membro o socio del concessionario.

7.6 Su richiesta scritta e successivamente all'autorizzazione del Comitato di Gestione Orti, anche un altro familiare può contribuire alla conduzione dell'apezzamento, ma sempre ed esclusivamente con la presenza dell'affidatario stesso.

7.7 In caso di trasferimento della residenza dell'ortista in altro Comune, l'assegnatario decade immediatamente dall'assegnazione dell'orto affidato.

## **Articolo 8 - Orti da destinare ad associazioni**

8.1 Gli orti destinati alle Associazioni possono essere assegnati, dietro presentazione di un progetto di coltivazione.

8.2 L'Amministrazione comunale valuta ed eventualmente approva dette richieste, individuando un'area adeguata per il tempo necessario indicato nel progetto presentato.

8.3 Tale individuazione sarà comunicata al Comitato di Gestione Orti, il quale provvederà alla sua formalizzazione.

8.4 Gli assegnatari dei suddetti orti preleveranno una quantità di prodotto strettamente necessaria al proprio consumo individuale, e la produzione eccedente sarà destinata a centri di distribuzione alimentare del territorio.

8.5 Le associazioni affidatarie, a partire dalla coltivazione, dovranno prevedere nel progetto la promozione di attività di diffusione di modalità innovative di agricoltura e laboratori aperti a tutta la cittadinanza (agricoltura, autocostruzione, recupero e compostaggio, alimentazione sana e lotta allo spreco).

## **Articolo 9 - Assicurazione**

9.1 L'affidamento in concessione comporta per il Concessionario l'obbligo di attivazione di una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, atti vandalici, incendio, scoppio e fulmine, per una durata pari alla durata della concessione.

9.2 Il Concessionario inoltre è tenuto ad attivare una polizza assicurativa infortuni per la copertura dei singoli assegnatari che lavorano negli orti.

9.3 Il concessionario, attraverso il Comitato di Gestione Orti, può definire, nell'ambito della quota annua associativa, di cui al successivo art. 22, l'importo del costo dell'assicurazione individuale da porre a carico del singolo ortista. Tale importo può tener conto anche della presenza del coniuge/convivente o di altri familiari, debitamente autorizzati alla conduzione dell'apezzamento, secondo quanto stabilito dall'art. 7.

## **Articolo 10 - Principi di solidarietà**

10.1 L'affidatario, in caso di assenza per un periodo non superiore a 180 giorni, per una sola volta, dopo aver informato il Comitato di Gestione Orti, può incaricare un collaboratore temporaneo, anche non familiare, per la conduzione dell'orto, nel rispetto

dei principi solidaristici.

10.2 Trascorsi 180 giorni, se l'affidatario non ha ripreso l'attività, sarà considerato rinunciatario.

### **Articolo 11: Diritto dei familiari**

11.1 Su presentazione di apposita richiesta, è possibile effettuare, nel rispetto del vigente regolamento, l'assegnazione congiunta dell'area ad orto ad entrambi i coniugi/conviventi, residenti ambedue nel Comune e già iscritti quali membri o soci del Concessionario.

11.2 In caso di decesso dell'affidatario è consentito al coniuge/convivente superstite, qualora non avesse fatto richiesta dell'assegnazione congiunta, chiedere l'affidamento dell'orto alle condizioni di cui al precedente punto 11.1, entro e non oltre 6 mesi dalla data di decesso dell'affidatario.

### **Articolo 12 - Rinuncia dei singoli ortisti**

12.1 Coloro che intendono rinunciare all'orto dovranno darne comunicazione scritta al Comitato di Gestione Orti, per consentire al concessionario di procedere con un nuovo affidamento sulla base della graduatoria in vigore o con la pubblicazione di un nuovo bando in caso di graduatoria esaurita.

12.2 Il Comitato di Gestione Orti, qualora constati che l'affidatario non coltiva il proprio orto per tre mesi consecutivi senza comprovati e/o evidenti motivi, che esulano dalle eventuali avverse condizioni meteorologiche, convoca l'assegnatario affinché si presenti entro 15 giorni dal ricevimento della convocazione fornire debite spiegazioni; in caso di mancata presentazione o di spiegazioni ritenute non sufficienti il Comitato di Gestione Orti provvede a comunicarlo al concessionario che disporrà la revoca dell'assegnazione.

### **Articolo 13 - Assemblea degli ortisti**

13.1 L'assemblea degli ortisti è formata dagli affidatari sia degli orti individuali, sia di quelli associativi.

13.2 Tutti gli ortisti possono partecipare all'assemblea con diritto di parola e di voto all'assemblea stessa; un ortista, in caso di impossibilità alla partecipazione può delegare un altro ortista, che non può comunque rappresentare più di una delega.

13.3 I compiti dell'assemblea sono:

- eleggere due rappresentanti degli ortisti al Comitato di Gestione Orti;
- approvare il programma annuale degli interventi di manutenzione ordinaria su proposta del Comitato di Gestione Orti;
- approvare la quota annuale di gestione a carico degli ortisti su proposta del Comitato di Gestione Orti;
- approvare il calendario delle attività didattiche, sociali e di aggregazione su proposta del Comitato di Gestione;
- approvare il rendiconto delle attività predisposto dal Comitato di Gestione Orti.

13.4 L'assemblea si riunisce almeno due volte l'anno:

- entro il mese di novembre: per approvare, in sede di previsione, il programma delle attività per l'anno successivo;
- entro il mese di aprile: per approvare, in sede di consuntivo, il rendiconto dell'anno precedente.

13.5 Delle sedute dovrà essere redatto apposito verbale da trasmettere al competente Ufficio comunale.

13.6 L'assemblea degli ortisti è convocata dal Presidente del Comitato di Gestione Orti che la presiede; la convocazione deve essere trasmessa anche al Comune concedente.

13.7 Alle assemblee può partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante dell'Amministrazione Comunale.

13.8 L'assemblea è convocata ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo degli ortisti.

#### **Articolo 14 - Comitato di Gestione Orti**

14.1 Il Comitato di Gestione Orti è l'organismo che ha il compito di coordinare la gestione degli orti e costituisce il referente per il concessionario e il Comune concedente.

14.2 La convocazione alle riunioni del Comitato di Gestione Orti deve essere inviata anche al Comune concedente; alle riunioni può partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante dell'Amministrazione comunale.

14.3 Il Comitato di Gestione Orti è formato da un minimo di cinque fino a un massimo di sette membri, eletti dall'assemblea degli ortisti, esclusivamente fra gli affidatari degli orti, con le modalità decise dall'assemblea.

14.4 Almeno due membri devono essere rappresentanti del Consiglio Direttivo del concessionario e da questo delegati con funzione di rappresentanza.

14.5 Il Comitato di Gestione Orti dura in carica tre anni ed elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, che ne svolge le veci in caso di assenza, il Segretario e il Tesorierie.

#### **Articolo 15 - Attività del Comitato di Gestione Orti**

15.1 Il Comitato di Gestione Orti attua le seguenti attività:

- a) Redige e propone all'assemblea degli ortisti il programma di interventi per la manutenzione delle aree comuni (parcheggi, vialetti, aiuole, ingressi, accessi, piazzole, spazi comuni scoperti e coperti, sentieri, siepi, fossi, strutture, infrastrutture e attrezzature di servizio varie), preliminarmente concordato con il Concessionario;
- b) Redige e propone all'assemblea il rendiconto delle attività svolte nell'anno precedente;
- c) Redige e propone all'assemblea degli ortisti il calendario delle attività didattiche, sociali e di intrattenimento comune, con specificati gli incarichi agli ortisti che, senza eccezione alcuna, sono tenuti a dare la loro collaborazione alla realizzazione del programma stabilito, secondo le modalità indicate dal Comitato di Gestione;
- d) Gestisce d'intesa con il Concessionario iniziative di didattica, a carattere sociale, di aggregazione e di riqualificazione a favore degli ortisti, ma anche delle scuole e della cittadinanza;
- e) Concorda con il Concessionario l'importo della quota annuale di gestione a carico di ogni ortista per le spese generali di funzionamento e per l'assicurazione individuale e lo propone all'assemblea degli ortisti, provvedendo successivamente alla riscossione e al trasferimento al concessionario delle quote concordate;
- f) Predisporre, registra e consegna agli ortisti la "Carta dell'orto" nella quale, oltre a tutte le informazioni, le indicazioni e le generalità dell'ortista, è riportato il numero dell'orto affidato;
- g) Redige il calendario degli interventi decisi dall'assemblea, specificando gli incarichi agli ortisti che, senza eccezione alcuna, sono tenuti a dare la loro collaborazione alla realizzazione del programma stabilito dall'assemblea, secondo le modalità indicate dal Comitato di Gestione Orti;
- h) Gestisce d'intesa con il Concessionario e con l'Amministrazione Comunale iniziative di aggiornamento, di didattica, a carattere sociale, di aggregazione e di riqualificazione a favore degli ortisti e anche della cittadinanza;
- i) Provvede periodicamente, almeno ogni tre mesi, al censimento dei lotti liberi, comunicando le disponibilità al concessionario per il successivo affidamento sulla base dell'ordine della graduatoria in vigore;
- l) Vigila sulla corretta gestione degli orti e degli spazi comuni;
- m) Regola l'uso dell'acqua, dell'energia elettrica, nonché lo smaltimento dei rifiuti secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale;
- n) Concorda e definisce con il Concessionario eventuali aspetti non previsti nel presente Regolamento, previa intesa con il Comune.

## **Articolo 16 - Coltivazioni e divieti**

16.1 Tutti i tipi di coltivazione devono essere ricompresi entro i limiti dell'area affidata.

16.2 La piantagione di alberi da frutto e di alto fusto in generale, nonché di viti o di altri arbusti le cui dimensioni a partire da terra siano superiori a 2,00 metri di altezza, è consentita solo in aree comuni, precedentemente individuate dal Comitato di Gestione Orti, e comunque ubicate in modo da evitare possibili danni alle colture, derivanti dal troppo ombreggiamento, caduta di frutti e di rami.

16.3 È fatto divieto di vendere i prodotti ricavati dall'orto, salvo indicazioni specifiche definite dal concessionario e dal Comitato di Gestione Orti e preliminarmente approvate dal Comune.

16.4 Gli ortisti si impegnano a cedere il 10% del proprio raccolto ad associazioni con finalità sociali.

16.5 Gli orti dovranno essere coltivati biologicamente, utilizzando concimi e antiparassitari registrati per la coltivazione biologica.

16.6 E' vietato l'uso dei concimi chimici e dei prodotti inquinanti (diserbanti, antiparassitari ecc.), che possano arrecare danno all'ambiente.

16.7 L'uso dei prodotti vietati comporterà la revoca dell'assegnazione.

16.8 Sono assolutamente consigliate le coltivazioni di specie autoctone o endemiche.

16.9 Sono tassativamente vietate le coltivazioni di organismi geneticamente modificati (OGM).

16.10 Il Comitato di Gestione Orti, in accordo con il concessionario, può adibire e riservare un'area del Complesso di orti per la coltivazione del germoplasma di specie o varietà in via di estinzione o per la realizzazione di orti speciali, individuando fra gli ortisti il personale addetto alla gestione.

16.11 Gli ortisti sono tenuti a tenere in ordine il proprio orto, pulito da erbacce e residui di coltivazioni, anche se temporaneamente non coltivato; gli ortisti devono altresì mantenere le fosse di scorrimento delle acque piovane pulite da qualsiasi genere di oggetti che ne possano ostacolare il regolare deflusso, da erbacce e dalla terra, anche in collaborazione con gli ortisti confinanti.

16.12 Gli orti devono essere sgombri da qualsiasi tipo di materiale, comprese bottiglie e buste di plastica.

16.13 E' assolutamente vietato erigere e/o posizionare costruzioni non autorizzate quali capanni, contenitori di acqua piovana e simili, anche se di piccole dimensioni. Sono consentite solo piccole serre alte non più di 20/30 centimetri.

16.14 In caso d'inadempienza alle suddette prescrizioni, il Comitato di Gestione Orti può chiedere al concessionario di revocare l'affidamento all'ortista, così come può essere revocata l'assegnazione a coloro che non collaborano o addirittura intralciano la realizzazione del programma stabilito dall'assemblea.

16.15 La richiesta di revoca sarà trasmessa dal Comitato di Gestione Orti al Concessionario, dopo un avviso verbale e due avvisi di diffida, scritti; spetta al Concessionario decidere sull'eventuale sospensione o revoca dell'assegnazione.

## **Art. 17: Uso dei beni in concessione**

17.1 E' vietato mutare la destinazione d'uso del bene, pena la revoca immediata della concessione.

17.2 Il Concessionario nell'usufruire dei beni consegnati si obbliga ad osservare e a far osservare a chiunque lo frequenti, tutte le norme e i regolamenti in materia di sicurezza, igiene e sanità, esonerando espressamente il Comune concedente e impegnandosi a rilevarlo indenne da ogni responsabilità penale e civile e per qualsiasi danno che potesse derivare alle persone e alle cose per la mancata osservanza degli stessi.

17.3 Il Concessionario è tenuto a custodire e a conservare con buona diligenza i beni

avuti in consegna, provvedendo alla sostituzione o riparazione di suppellettili, arredi e attrezzature in dotazione e risultanti da apposito verbale di consistenza, nel caso in cui agli stessi siano stati arrecati danni o anche per la normale usura.

17.4 E' espressamente fatto divieto al Concessionario, senza preventivo consenso scritto dell'Ente concedente, di eseguire o far eseguire mutamenti che non consentano in ogni momento il ripristino dello stato originario, risultante dal verbale di consistenza redatto e sottoscritto dalle parti.

17.5 Le migliorie e innovazioni di qualsiasi natura eventualmente apportate dal Concessionario, rimangono di diritto acquisite al Comune, senza che questi possa asportarle o pretendere compensi alla fine della concessione.

17.6 Resta salvo il diritto dell'Ente concedente di richiedere, qualora lo ritenga necessario, che il Concessionario proceda al ripristino delle condizioni originarie del bene. In caso d'inadempienza l'Ente concedente si riserva il diritto di eseguire direttamente i lavori, addebitando le relative spese al Concessionario.

17.7 Il Concessionario riconosce all'Ente concedente il diritto di accedere al bene concesso, con o senza preavviso, per verifiche sul rispetto dell'utilizzazione dello stesso, in relazione alle finalità per le quali è stato concesso, nonché per lavori, anche se ciò comporterà limitazioni temporanee o cessazione del godimento del bene.

17.8 L'Ente concedente si riserva inoltre la facoltà di impartire, attraverso il proprio personale, disposizioni circa l'utilizzo del bene, nonché l'eventuale esecuzione di opere necessarie al mantenimento dei beni.

#### **Art. 18 - Obblighi del Concessionario**

18.1 Il Concessionario si impegna e si obbliga:

- a) alla manutenzione ordinaria del bene per tutta la durata della concessione;
- b) ad effettuare la manutenzione straordinaria solo se autorizzata dall'Amministrazione Comunale;
- c) a non eseguire alcun intervento sul bene senza la preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Ente concedente;
- d) ad attuare quanto proposto nel progetto di utilizzazione e valorizzazione;
- e) a risarcire all'Ente concedente qualsiasi danno causato ai beni per negligenza, imperizia, imprudenza dello stesso gestore, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo;
- f) a presentare al Comune, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, una relazione scritta recante la descrizione dell'attività svolta nell'anno precedente. La ripetuta presentazione in ritardo della relazione rispetto alla data sopra indicata o la mancata presentazione può essere causa di revoca dell'atto di concessione;
- g) a concedere in uso gli orti attraverso un bando pubblico e secondo le modalità contenute nel presente regolamento.

#### **Articolo 19 - Gestione dei rifiuti**

19.1 Per la raccolta dei rifiuti il Comitato di Gestione Orti predispone adeguati contenitori, almeno uno ogni quattro orti, atti a raccogliere in maniera differenziata gli stessi e, in particolare, gli scarti ortivi che possono essere compostabili.

19.2 Qualsiasi altra procedura codificata di riciclo degli scarti vegetali dovrà essere concordata e successivamente autorizzata dall'assemblea, il tutto nell'ottica delle buone pratiche di smaltimento rifiuti.

#### **Articolo 20 - Uso dell'acqua**

20.1 L'acqua è esclusivamente riservata all'innaffiamento degli orti, salvo differenti indicazioni per l'acqua potabile.

20.2 La limitazione degli sprechi di acqua è affidata al senso di responsabilità degli ortisti, oltre che all'attenta vigilanza del Comitato di Gestione Orti.

## **Articolo 21 - Orario di accesso**

21.1 L'orario di accesso agli orti, sia per gli ortisti sia per la cittadinanza, è stabilito dal Comitato di Gestione Orti in base alle stagioni e alla disponibilità dei soci volontari e dovrà essere rispettato da tutti, salvo diversa disposizione del Comune e/o del soggetto concessionario.

## **Articolo 22 - Quota di gestione**

22.1 Gli ortisti sono tenuti al pagamento semestrale anticipato della quota di gestione, comprensiva delle spese di acqua, luce, assicurazione e varie.

22.2 La quota è stabilita ogni anno dall'assemblea degli ortisti, su proposta del Comitato di Gestione Orti e preventivamente concordata con il Concessionario.

22.3 La quota deve essere versata entro il termine fissato; sarà revocato l'affidamento a tutti coloro che non saranno in regola con i pagamenti delle quote semestrali.

22.4 Eventuali economie che dovessero risultare a consuntivo dell'anno di attività dovranno essere impiegate per il miglioramento e la manutenzione delle aree e delle attrezzature comuni, nonché per il miglioramento ed il rafforzamento delle attività di socializzazione e aggregazione tra gli affidatari.

## **Articolo 23 - Attrezzature**

23.1 Gli attrezzi agricoli a uso manuale (zappe, vanghe, picconi, carriole e simili), dopo l'uso, devono essere puliti e rimessi negli appositi depositi.

23.2 Eventuali attrezzi a motore e/o elettrici, facenti parte della dotazione comune decisa dal Comitato di Gestione Orti, devono essere utilizzati secondo le modalità stabilite decise dal medesimo organo.

## **Articolo 24 - Aree riservate**

24.1 La quota di superficie utile complessiva nella disponibilità del Comune, che la destinerà ad associazioni del territorio e a persone in situazione di grave marginalità economica e sociale, secondo quanto stabilito all'art. 5.7, deve essere utilizzata nel rispetto del presente Regolamento e con l'obiettivo di favorire processi inclusivi e di socializzazione/collaborazione con gli ortisti.

24.2 Nel caso di soggetti con particolari fragilità e necessità, la conduzione dell'orto può essere vincolata alla presenza di figure professionali di sostegno, quali assistenti sociali e/o loro collaboratori, educatori, mediatori, ecc... che potranno accedere al Complesso di Orti negli orari di apertura agli ortisti, previo accordo con il Comitato di Gestione Orti.

24.3 In assenza di destinazione da parte del Comune, il Concessionario d'intesa con il Comitato di Gestione Orti, può assegnare in via temporanea la gestione di tali superfici agli ortisti interessati, fermo restando che tale superficie dovrà essere immediatamente liberata su richiesta del Comune.

## **Articolo 25 - Parcheggi**

25.1 Le automobili, le motociclette, i motorini, le biciclette e qualunque mezzo a motore e/o elettrico, devono essere parcheggiati negli spazi consentiti e, a tal fine previsti nel progetto dell'Amministrazione Comunale.

25.2 Le automobili sono ammesse all'interno del Complesso di orti solo ed esclusivamente nella zona indicata a parcheggio e fino a esaurimento dei posti disponibili, fatta eccezione per eventuali portatori di handicap.

## **Articolo 26 - Accesso agli animali domestici o da compagnia**

26.1 All'interno del Complesso di Orti è vietato far entrare cani senza guinzaglio (di lunghezza non superiore a 1 m e non estendibile) e senza museruola.

26.2 Il proprietario deve evitare che il proprio animale da affezione provochi danni alle strutture comuni e alle singole coltivazioni.

### **Articolo 27 - Acquisti collettivi**

27.1 Il Comitato di Gestione Orti può disporre acquisti collettivi, al fine di favorire gli ortisti per l'acquisto di materiale, attrezzi, semi, concimi e quant'altro necessario, nonché per velocizzare le tempistiche e garantire la qualità del materiale e della strumentazione.

### **Articolo 28 - Manutenzioni**

28.1 Le spese relative alla manutenzione straordinaria del Complesso di Orti sono a carico dell'Amministrazione Comunale, che si riserva di valutare volta per volta quale tipologia di intervento eseguire, anche sulla base alle risorse economiche disponibili.

28.2 Il Concessionario, in accordo con il Comitato di Gestione Orti, presenta al Comune eventuali proposte di interventi di manutenzione straordinaria ritenuti indispensabili per la prosecuzione o l'ampliamento dell'attività.

28.3 Le spese relative alla manutenzione ordinaria del complesso di Orti, quali la manutenzione del verde, dei vialetti e dell'impianto d'irrigazione, la pulizia dell'area e delle fossette di scolo, la sistemazione delle recinzioni di delimitazione perimetrale del complesso, i cancelli d'ingresso, le parti comuni coperte e scoperte, etc..., sono obbligatorie e a carico del concessionario e del Comitato di Gestione Orti.

28.4 E' prevista la possibilità di concedere un contributo al concessionario, previa richiesta motivata del medesimo, relativamente a rimborsi spese per attività di gestione che esulano dalle attività ordinarie o per l'acquisto di attrezzature e materiali ritenuti indispensabili e non rientranti fra quelli di cui deve disporre il concessionario per lo svolgimento delle proprie attività, sulla base dei criteri di cui al vigente regolamento comunale per la concessione di contributi, sussidi e vantaggi economici.

### **Articolo 29 - Disposizioni integrative**

29.1 Il Comitato di Gestione Orti, in accordo con il Concessionario e previa approvazione dell'Assemblea degli ortisti, propone disposizioni e comportamenti integrativi al presente Regolamento, che comunque non possono essere in contrasto con lo stesso.

29.2 L'eventuale proposta di modifica del Regolamento è trasmessa all'Amministrazione Comunale che, previa valutazione e verifica del rispetto degli obiettivi dell'iniziativa, la approva o la respinge con proprio atto.

29.3 Il nuovo Regolamento, se approvato dal Comune, entra in vigore a partire dalla data della sua approvazione.

### **Articolo 30 - Controversie**

30.1 Per la definizione delle controversie che potrebbero insorgere, è costituita una Commissione, composta dal Presidente del Comitato di Gestione Orti, da un membro del Consiglio Direttivo del concessionario e da un rappresentante del Comune.

30.2 La Commissione ha il compito di esaminare e di decidere in merito ai comportamenti e alle controversie insorte nella gestione degli orti, nonché in merito al rispetto delle norme fissate dal presente Regolamento.

30.3 Qualora si verificano furti, atti di vandalismo, aggressioni, con minacce verbali o fisiche da parte di ortisti, il Presidente del Comitato di Gestione Orti, previo accertamento e fatte salve le prerogative di legge, provvede in via cautelativa alla sospensione delle attività svolte dagli interessati, in attesa della decisione adottata dalla Commissione.

30.4 Le decisioni adottate dalla Commissione sono inappellabili e sono trasmesse al

Concessionario e al Comune per i conseguenti adempimenti.

### **Articolo 31 - Dimissioni del Comitato di Gestione Orti**

31.1 Il Comitato di Gestione Orti si considera dimissionario quando si dimette almeno un terzo dei suoi membri.

31.2 Il Comitato di Gestione Orti rimane comunque in carica fino all'elezione del nuovo Comitato.

31.3 In caso di dimissioni del Comitato di Gestione Orti, il Presidente convoca, entro 30 giorni, l'assemblea degli ortisti per l'elezione del nuovo Comitato di Gestione Orti, con le modalità stabilite dall'articolo 13.

31.4 Qualora si dimetta un numero inferiore ad un terzo dei membri del Comitato di Gestione Orti, i membri dimissionari sono sostituiti dai primi candidati non eletti, in base al numero di voti ricevuti.

### **Articolo 32 - Sottoscrizione del Regolamento**

32.1 Al momento dell'assegnazione del terreno gli ortisti sono tenuti a prendere visione del presente regolamento e a sottoscriverlo per accettazione integrale di quanto in esso contenuto.

### **Art. 33 - Divieti**

33.1 E' fatto divieto assoluto al concessionario di sub-concedere a terzi l'uso e/o il godimento anche parziale, sotto qualsiasi forma, del bene concesso in uso, pena la revoca immediata della concessione, eccetto quanto espressamente previsto nel presente regolamento.

33.2 E' altresì fatto divieto assoluto al concessionario di consentire servitù di qualsiasi genere e natura sul bene oggetto di concessione.

### **Art. 34 - Revoca della concessione**

34.1 La concessione può essere revocata nei seguenti casi:

a) a seguito di verifica, qualora i beni in concessione siano utilizzati in difformità dal vincolo di destinazione e delle finalità per il quale è stato concesso, o il concessionario ne faccia un uso non conforme al progetto di gestione presentato ai fini dell'aggiudicazione;

b) a seguito di verifica, qualora venga accertato che non siano state realizzate le opere e gli interventi previsti nel progetto di gestione presentato a base della concessione;

c) quando il concessionario abbia sub-concesso a terzi in tutto o in parte, stabilmente o temporaneamente, i beni concessi in difformità al presente regolamento;

d) qualora vengano a mancare per il concessionario le condizioni, in base alle quali è stata disposto l'affidamento in concessione;

e) qualora il concessionario non presenti o presenti in ritardo per due anni consecutivi, rispetto ai tempi indicati all'art. 18 del presente regolamento, la relazione "consuntiva" dell'attività svolta nell'anno precedente;

f) qualora il concessionario non abbia ottemperato a quanto stabilito all'art. 9 del presente regolamento in termini di copertura assicurativa.

34.2 L'Ente concedente ha la facoltà di revocare in qualsiasi tempo la concessione per sopravvenuto interesse pubblico sul bene, debitamente motivato, dando il preavviso di sei mesi al concessionario, senza che per tale fatto lo stesso possa avanzare pretese per danni, indennizzi o rimborsi di qualunque genere.

### **Art. 35 - Recesso**

35.1 Il concessionario potrà recedere anticipatamente dal contratto con obbligo di comunicazione scritta, da inviarsi all'Ente concedente almeno sei mesi prima.

**Art. 36 - Entrata in vigore**

36.1 Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione della relativa deliberazione che lo approva.